

# INQUINARE NON È A BUON MERCATO

L'INASPIMENTO DELLE NORME E L'ACCRESCIUTA SENSIBILITÀ VERSO L'AMBIENTE FANNO DEL RISCHIO AMBIENTALE UNA PRIORITÀ DELLE AZIENDE. FONDAMENTALE È IL RUOLO ATTIVO DELL'ASSICURATORE IN TUTTO L'ITER: DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

*Chi inquina paga.* Questo slogan interpreta e sintetizza la direttiva europea 2004/35 (recepita in Italia con il d.lgs 152/2006) che prevede l'adozione di misure preventive per i rischi di danno ambientale, considerando l'operatore che causa un danno all'ambiente finanziariamente responsabile delle misure di prevenzione o riparazione necessarie.

“Oggi – spiega **Mario Casamassima**, responsabile dell'ufficio aziende e professionisti dell'area economico-giuridica di **Aec** – vi è una grande attenzione al problema dell'ambiente per due motivi: l'accresciuta sensibilità ambientale e la normativa che coniuga e recepisce, anche in Italia, i dettami della direttiva europea”.

Nessuna azienda può dirsi del tutto esente da questo tipo di rischio. “In Europa, un'azienda su tre si assicura dal rischio inquinamento con prodotti *ad hoc*, ma in Italia, il livello di penetrazione di tali polizze è ancora più basso: il 5-6% tra le aziende italiane. Complici la crisi economica e una mentalità ancora da sviluppare”.

Nel danno ambientale, la principale criticità riguarda i costi che, anche in caso di piccoli danni, possono essere ingenti: il costo della polizza dipende dalla tipologia dell'attività da assicurare, dall'ubicazione, dalle misure di sicurezza adottate e dal grado di rischiosità del sito, che determina l'entità del massimale. Il solo venire a conoscenza dell'inquinamento, se questo supera una certa soglia, comporta la responsabilità di bonificare e ripristinare, che non si limita a chi causa il danno. Le aziende possono essere ritenute in dovere di bonificare inquinamenti *ereditati* di cui non sono responsabili, ma che hanno acquisito insieme a siti o impianti.



## ALL RISK A TUTELA DELL'AMBIENTE

**A**ec opera prevalentemente con polizze offerte da assicuratori del mercato internazionale al di fuori del pool inquinamento. Questi assicuratori propongono una formula ambiente *all risk*, a tutela delle aziende e della comunità che risarcisce i costi per ripristinare l'ambiente; i costi di bonifica sul sito assicurato e presso terzi (comprese le spese di decontaminazione dei beni di proprietà, le operazioni di carico e scarico e i costi per gestire l'istruttoria con la pubblica autorità); i costi della responsabilità civile ambientale; i costi legati all'interruzione di attività dell'azienda assicurata.



### COSA DICE LA NORMA

Con l'articolo 18, legge n. 349/1986, istituita del ministero dell'Ambiente, l'Italia, in anticipo rispetto al resto dei Paesi europei, ha introdotto un regime di responsabilità civile per i danni causati all'ambiente: chiunque, con colpa o dolo e in violazione della legge arreca danno all'ambiente, era tenuto al ripristino dello stato dei luoghi; in caso di pluralità di soggetti obbligati, la responsabilità di ciascuno era parziaria, in deroga alla regola generale della solidarietà prevista dall'art. 2055, del Codice Civile.

A quasi vent'anni da questa legge, nel 2004, la Comunità Europea ha emanato la direttiva 2004/35 che detta i criteri in materia di responsabilità ambientale e quantificazione del danno abrogando espressamente l'art. 18, legge n. 349/1986.

L'art. 5bis, d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009 ha introdotto nuovamente il principio di personalità della responsabilità per danno all'ambiente, prevedendo che la quantificazione e la ripartizione fra eventuali coobbligati al risarcimento per equivalente siano individuati con decreto del ministro dell'Ambiente: decreto che, ad oggi, non è ancora stato emanato.

Attualmente, la nozione di danno ambientale è prevista e disciplinata dall'art. 300 del d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente, recante *Norme in materia ambientale*), il quale definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.



Determinante è perciò il ruolo attivo dell'assicuratore. “Nel danno ambientale, ancora di più che negli altri rischi, è molto importante l'intervento dell'assicuratore che guida l'imprenditore nella valutazione del rischio, nella quantificazione del massimale e dei costi da sostenere in caso di sinistro da inquinamento e sugli obblighi di normativa. E, in caso di sinistro, una squadra di tecnici e professionisti intervengono su cosa fare e in quali tempi”.

Per garantire livelli di professionalità adeguati, Aec punta molto sulla formazione dei propri operatori. “Prevediamo un'attività formativa obbligatoria on line per i nostri corrispondenti con incontri tematici tenuti da esperti e la possibilità di interagire con questi. Quella ambientale è una tematica giovane e la scarsa conoscenza degli imprenditori va colmata prima di tutto negli intermediari”.

**L.S.**

